COMUNE DI TISSI
VIA DANTE N. 5 – 07040 TISSI (SS)

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

(Art. 12 c. 1-bis, lett. del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

L'obbligo di pubblicare lo "Scadenziario degli obblighi amministrativi" è stato introdotto dall'art. 29, co. 3 del D.L. 69/2013.

Il DPCM 8 novembre 2013 disciplina le modalità di pubblicazione dello scadenziario sul sito istituzionale dell'ente, a cura del responsabile della trasparenza, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Ai sensi dell'art. 12, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2023, lo scadenzario è pubblicato all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 29, co. 2 Decreto Legge 21/6/2013, n. 69)

Le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese.

Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma si elencano i nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese

SCADENZARIO OBBLIGHI INFORMATIVI	
CITTADINI	
DENOMINAZIONE	**IMU** **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** - L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
BREVE DESCRIZIONE	L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due

	tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 commi 738/783; Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2020 (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria) Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2022 (Approvazione aliquote IMU per il 2023)
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L180
SCADENZE	16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo); 16 giugno per il pagamento in unica soluzione
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi

DENOMINAZIONE	**TARI**
BREVE DESCRIZIONE	**TASSA SUI RIFIUTI** - La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014); Delibera di consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2023 Regolamento comunale aggiornato TARI; Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.2023 (Approvazione tariffe e scadenze TARI 2023)
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/index.php?P1X=TzRtSytlTEF3d1YybmtGSFhzdExDSjgvdlpLZ1Q0SnVKUnVnWHovL0YrQT0=

	I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. **entro 90 giorni** dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
SCADENZE	**VERSAMENTI:** Il pagamento della TARI per il 2023 è stabilito in quattro rate annuali di pari importo, con le seguenti scadenze: a) 30 settembre 2023; b) 30 novembre 2023; c) 31 gennaio 2024; d) 31 marzo 2024; o in alternativa in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 settembre 2023.
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi

DENOMINAZIONE	**CANONE UNICO PATRIMONIALE**
BREVE DESCRIZIONE	Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); c) l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA); d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge di bilancio 2020, commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019; Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 08.11.2022 (Regolamento comunale)
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	https://egov.halleysardegna.com/tissi/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/6/atto/GTVRJd0q5RT0-H

SCADENZE	**OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:** Il canone è versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE:** 1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 400,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione; 2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a € 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione; 3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi

SCADENZARIO OBBLIGHI INFORMATIVI

IMPRESE

DENOMINAZIONE	**IMU**
BREVE DESCRIZIONE	**NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** - L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 commi 738/783; Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2020 (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria) Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2022 (Approvazione aliquote IMU per il 2023)
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L180
SCADENZE	16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo); 16 giugno per il pagamento in unica soluzione
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi

DENOMINAZIONE	**TARI**
BREVE DESCRIZIONE	**TASSA SUI RIFIUTI** - La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014); Delibera di consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2023 - Regolamento comunale aggiornato TARI; Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.2023 (Approvazione tariffe e scadenze TARI 2023)
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/index.php?P1X=TzRtSytlTEF3d1YybmtGSFhzdExDSjgvdlpLZ1Q0SnVKUnVnWHovL0YrQT0=

SCADENZE	I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni entro 90 giorni dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. **VERSAMENTI:** Il pagamento della TARI per il 2023 è stabilito in quattro rate annuali di pari importo, con le seguenti scadenze: a) 30 settembre 2023; b) 30 novembre 2023; c) 31 gennaio 2024; d) 31 marzo 2024; o in alternativa in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 settembre 2023. **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE:** Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO/RIAVVIO AL RICICLO:** Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tale scelta deve essere comunicata entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, è necessario presentare la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (vedi art. 10 regolamento TARI).
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi

DENOMINAZIONE	**CANONE UNICO PATRIMONIALE**
BREVE DESCRIZIONE	Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); c) l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA); d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Legge di bilancio 2020, commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019;

LINK AL SITO ISTITUZIONALE	Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 08.11.2022 (Regolamento comunale) https://egov.halleysardegna.com/tissi/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/6/atto/GTVRJd0q5RT0-H
SCADENZE	**OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:** Il canone è versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE:** 1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 400,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione; 2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a € 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione; 3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
UFFICIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Finanziario - Ufficio Tributi